



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott. xxxxxxx xxxxxx, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 5 aprile 2022, a trattazione scritta, ha reso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. xxxx/2020 R.G.

TRA

xxxxxx xxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, nata a Milazzo (ME) il 09.11.1966, elettivamente domiciliata in Messina, piazza Duomo n. 10, presso lo studio professionale dell'avv. Emilio Magro che la rappresenta e difende congiuntamente agli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci per procura in atti.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*.

CONVENUTO

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente *pro tempore*.

CONVENUTO

E

ISTITUTO "E. FERMI" DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Dirigente *pro tempore*.

CONVENUTO



OGGETTO: ricostruzione carriera docenti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.12.2020, xxxxxxxx Maria esponeva di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del M.I.U.R. in data 29.08.2007 e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto come insegnante di lingua francese (classe di concorso AA244, già classe 46/A),

Deduceva di aver prestato, dall'anno scolastico 2007-2008 all'anno scolastico 2015-2016, servizio di ruolo quale docente di scuola dell'infanzia e aggiungeva di aver ottenuto, in data 17.01.2018, con decorrenza dall'01.09.2016, il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Lamentava che, in sede di ricostruzione di carriera, il Ministero convenuto non le avrebbe riconosciuto, né a fini giuridici né a fini economici, il servizio di ruolo prestato nella scuola materna.

Chiedeva, pertanto, che l'adito Tribunale condannasse il Ministero convenuto a ricostruire la sua carriera riconoscendo per intero tutti gli anni in cui ella ha prestato servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, con conseguente condanna *ex adverso* a collocarla nello scaglione stipendiale corrispondente all'anzianità di ruolo effettivamente maturata e a pagare in suo favore le relative differenze retributive; il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri procuratori anticipatari.

Fissata la discussione della causa per l'udienza del 04.11.2021, poi differita al 05.04.2022, il M.I.U.R. non si costituiva in giudizio.

In data odierna veniva celebrata l'udienza cartolare ai sensi dell'art. 221 del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e, in esito al deposito di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Deve, innanzitutto, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva, tanto dell'Ufficio Scolastico regionale, quanto dell'Istituto "Fermi" di Barcellona Pozzo di Gotto, giacchè, come chiarito dalla giurisprudenza, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e



periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008; Trib. Monza n. 101/2021; Trib. Forlì n. 96/2021; Trib. Asti n. 30/2021; App. Bari n. 2337/2019; App. Catanzaro n. 942/2019; Trib. Milano n. 2964/2015).

Nel merito, va osservato che la disciplina dei passaggi di ruolo dei docenti è contenuta nel d.P.R. n. 417/1974, recante "norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato".

In particolare, ai sensi dell'art. 77 del predetto decreto, *«possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella II a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni»*.

Il successivo art. 83, rubricato "passaggio ad altro ruolo", dispone poi che, *«in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera»*.

In tale contesto, l'art. 57 della legge n. 312/1980 ha ulteriormente stabilito che *«i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417»*.

Ora, alla luce del descritto quadro normativo, come chiarito dalla Suprema Corte, deve ritenersi che l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un



ruolo inferiore ad uno superiore nell'ambito delle scuole di istruzione secondaria e artistica, a seguito della modifica del 1980, sia stata ampliata sotto molteplici profili e sia stata quindi prevista, per gli insegnanti di scuola materna, la possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori.

La novella del 1980, infatti, ha comportato la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83, e ne ha ampliato, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da quest'ultima norma, secondo cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, vale anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e, quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna (cfr. Cass. n. 4877/2020; Cass. n. 29791/2018; Cass. n. 9397/2017; Cass., Sezioni Unite, n. 9144/2016).

Ne discende che, in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta all'insegnante in misura integrale, anziché nei limiti della cosiddetta temporizzazione (cfr. Cass. n. 29213/2021; Cass. n. 4877/2020; Cass. n. 29791/2018; Cass. n. 8448/2018; Cass. n. 9397/2017; Cass., Sezioni Unite, n. 9144/2016).

È stato così confermato l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte nel noto arresto n. 2037/2013, secondo cui, in tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 370/1970, non consentivano il riconoscimento della progressiva anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57 della legge n. 312/1980 e l'art. 83 del d.P.R. n. 417/1974 realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola, sicché, oggi, può essere riconosciuta al docente di scuola superiore, in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità maturata nella scuola materna purché relativa a servizio di ruolo.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il M.I.U.R. deve quindi essere condannato, in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente, a riconoscere integralmente i 9 anni di servizio da essa prestati, dall'anno scolastico 2007-2008 all'anno scolastico 2015-2016, come docente di ruolo presso la scuola dell'infanzia.



Inoltre, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere collocata nella posizione stipendiale, prevista dal C.C.N.L. Scuola, maturata a seguito della valutazione dell'intero servizio di ruolo effettivamente prestato nella scuola materna dall'anno scolastico 2007-2008 all'anno scolastico 2015-2016.

Per conseguenza, deve essere altresì riconosciuto il diritto di parte attrice a percepire le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Esse, dunque, devono essere poste a carico del M.I.U.R. e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo *ex* D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia ed applicando – alla luce del grado di complessità delle questioni trattate e della durata del giudizio – i parametri tariffari minimi.

Di esse va concessa la chiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori antistatari, avv.ti Emilio Magro, Walter Miceli e Fabio Ganci, sussistendo la dichiarazione di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da xxxxx xxxxx, con ricorso depositato in data 21.12.2020, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Istituto "Fermi" di Barcellona Pozzo di Gotto;
- 2) accerta e dichiara il diritto di xxxxx xxxxx al riconoscimento integrale, a fini economici, giuridici e previdenziali, dell'anzianità, pari ad anni 9, maturata, dall'anno scolastico 2007-2008 all'anno scolastico 2015-2016, nel corso del servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in qualità di insegnante di scuola dell'infanzia, con conseguente condanna del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, ad ottemperare in tal senso;



- 3) accerta e dichiara il diritto di xxxxx xxxxx al collocamento nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata per effetto del riconoscimento sopra dichiarato, con conseguente condanna del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, ad ottemperare in tal senso;
- 4) conseguentemente e, per l'effetto, fermo restando la non cumulabilità dei benefici già riconosciuti con la temporizzazione, condanna, in via generica, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, a corrispondere a xxxxxx xxxxxx le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo;
- 5) condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, alla rifusione, nei confronti di xxxxxx xxxxx, delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- 6) distrae, *ex art. 93 c.p.c.*, le spese come sopra liquidate in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Emilio Magro, Walter Miceli e Fabio Ganci;
- 7) compensa interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra xxxx xxxxx e l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA;
- 8) compensa interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra xxxx xxxxx e l'ISTITUTO "E. FERMI" DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Barcellona Pozzo di Gotto, li 05.04.2022

Il Giudice
(dott. xxxxx xxxxxx)

